

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

REGIONE DEL VENETO



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 224 DEL 16/02/2024

O G G E T T O

CONVENZIONE TRA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA E AZIENDA ULSS 8 “BERICA”
PER LA FORMAZIONE MEDICO-SPECIALISTICA – RINNOVO.

Proponente: UOS FORMAZIONE

Anno Proposta: 2024

Numero Proposta: 234/24

Il Dirigente “UOS Formazione” riferisce:

“In considerazione del nuovo Decreto direttoriale MUR n. 1503 del 14 settembre 2023 di accreditamento delle Scuole di specializzazione di area sanitaria, l’Università degli Studi di Verona, con nota agli atti, ha chiesto di rinnovare la Convenzione per la formazione medico specialistica, di cui alla delibera n. 484 dell’11.04.2018, integrata, da ultima, con delibera n. 756 del 23.04.2021, per l’inserimento di nuove strutture sanitarie aziendali (UOC/Servizi), oltre già a quelle esistenti, nella rete formativa di Ateneo, allo scopo di dare continuità e consentire la rotazione di medici specializzandi anche presso tali strutture.

Preso atto che, in merito alla rete formativa in oggetto, l’art. 8 del Decreto Interministeriale 13 giugno 2017, n. 402 definisce gli standard minimi generali e specifici delle Scuole di specializzazione di area sanitaria e che l’Osservatorio nazionale per la formazione medico-specialistica verifica annualmente il possesso dei requisiti di accreditamento e propone al MIUR i relativi aggiornamenti.

Richiamato in proposito l’Accordo Regione Veneto Università di Padova e di Verona disciplinante le linee guida per la rotazione dei medici specializzandi tra le strutture delle reti formative delle Scuole di Specializzazione, approvato con DGR n. 1889 del 17.12.2019, nonché le note circolari della Regione del Veneto prot. n. 35512 del 30 Gennaio 2018 e prot. n. 111059 del 22 Marzo 2018.

Premesso quanto sopra, si propone di rinnovare la Convenzione per la formazione medico-specialistica sopra menzionata, nel testo allegato (Allegato 1) parte integrante e sostanziale del presente atto, approvando altresì il nuovo elenco (All. A della Convenzione stessa) delle strutture collegate e complementari aziendali (UOC/Servizi) inserite nella rete formativa delle Scuole Medico-Specialistiche dell’Università degli Studi di Verona”.

Il medesimo Dirigente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra,

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. di rinnovare la Convenzione per la formazione medico-specialistica, nel testo allegato (Allegato 1) parte integrante e sostanziale del presente atto, approvando altresì il nuovo elenco (All. A della Convenzione stessa) delle strutture collegate e complementari aziendali (UOC/Servizi) inserite nella rete formativa delle Scuole Medico-Specialistiche dell’Università degli Studi di Verona;
2. di incaricare l’UOS Formazione di predisporre gli atti necessari per l’attuazione della presente deliberazione;
3. di prendere atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio dell’Azienda ULSS;

4. di prescrivere che il presente atto venga pubblicato all'Albo on-line dell'Azienda.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(dr. Fabrizio Garbin)

Il Direttore Sanitario f.f.
(dr. Cristiano Finco)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(dr. Achille Di Falco)

IL DIRETTORE GENERALE
(Maria Giuseppina Bonavina)

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI



CONVENZIONE TRA L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI VERONA E L'AZIENDA ULSS

8 BERICA PER LA FORMAZIONE SPECIALISTICA DEI MEDICI ISCRITTI ALLE

SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DI AREA SANITARIA

TRA

L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA (di seguito denominata "Università") con sede in Verona, Via dell'Artigliere n. 8, Codice Fiscale 93009870234, rappresentata dal Prof. Pier Francesco Nocini, in qualità di Rettore dell'Università medesima;

E

L'AZIENDA ULSS N. 8 BERICA (di seguito denominata "Azienda") con sede in Vicenza, Viale Rodolfi, n. 37, Partita IVA 02441500242, rappresentata dalla Dott.ssa Maria Giuseppina Bonavina, in qualità di Direttore Generale dell'Azienda medesima;

PREMESSO

- che l'art. 6 del D.Lvo 30.12.1992 n. 502, integrato dall'art. 7 del D.Lvo 30.12.1993 n. 517, prevede la stipula di specifici accordi fra Università e Strutture Ospedaliere in attuazione del protocollo d'intesa Regione-Università, per la regolamentazione dei rapporti connessi alla formazione specialistica;

- che il D. Lgs. 17 agosto 1999 n. 368 "*Attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE*" disciplina nel Titolo VI la formazione dei medici specialisti;

- che il D.I. 4 febbraio 2015 n. 68 "*Riordino scuole di specializzazione di area sanitaria*" individua le scuole di specializzazione di area sanitaria, il profilo specialistico, gli obiettivi formativi ed i relativi percorsi didattici suddivisi in aree e classi;

- che il D.I. 13 giugno 2017 n. 402 definisce gli standard, i requisiti e gli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria ai

sensi dell'art. 3, comma 3, del D.I. n. 68/2015;

- che l'articolo 1.2 dell'Allegato "1" al D.I. 13 giugno 2017 n. 402, consente, al fine di completare la rete formativa delle strutture che concorrono alla formazione degli specializzandi di ciascuna Scuola, l'accREDITAMENTO di "eventuali strutture di supporto della stessa specialità della struttura di sede (dette "strutture collegate") convenzionate al fine di raggiungere o completare l'attività assistenziale richiesta per la formazione degli specializzandi" o l'utilizzo di strutture di supporto "servizi, attività, laboratori, o altro che possono non essere presenti nella struttura di sede o nelle strutture collegate o nella Aziende Ospedaliere che ospitano le suddette strutture (dette "strutture complementari") di specialità diversa da quella della struttura di sede", convenzionate al fine di raggiungere o completare l'attività assistenziale richiesta per la formazione degli specializzandi;

- che l'Azienda intende mettere a disposizione le proprie strutture "collegate" e "complementari" per la formazione dei medici in formazione iscritti alle Scuole di Specializzazione dell'Università indicate nell'Allegato "A" alla convenzione;

- che le strutture dell'Azienda indicate nell'Allegato "A" alla convenzione sono in possesso degli standard generali e specifici previsti dal D.I. 13 giugno 2017 n. 402;

- che il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione dell'Università di Verona, rispettivamente nelle sedute del 20 e 30 gennaio 2009, hanno approvato il presente schema-tipo di convenzione, autorizzando il Rettore a sottoscrivere l'atto definitivo;

- che i Consigli delle Scuole di Specializzazione dell'Università indicate nell'Allegato "A" alla convenzione, hanno ravvisato l'idoneità strumentale e funzionale delle strutture dell'Azienda specificate nel suddetto Allegato ai fini dell'attività formativa dei Medici iscritti a tali Scuole;

- che il Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia, con deliberazione del 18 maggio

2023, ha approvato la proposta di convenzione in oggetto.

SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - OGGETTO

L'Azienda mette a disposizione delle Scuole di Specializzazione dell'Università indicate nell'Allegato "A" alla convenzione, il personale, le strutture e le attrezzature al fine di contribuire al raggiungimento o al completamento dell'attività assistenziale richiesta per la formazione dei medici in formazione (cosiddetti "specializzandi").

Potranno essere accreditate, ai sensi del D.l. 13 giugno 2017 n. 402, altre strutture (collegate o complementari) per le diverse Scuole di Specializzazione dell'Università rispetto a quanto previsto dall'Allegato "A" alla convenzione, su indicazione dell'Università medesima ovvero su indicazione dell'Azienda, previo espletamento delle procedure richieste dalla normativa vigente.

ART. 2 – STANDARD GENERALI E SPECIFICI DI ACCREDITAMENTO

L'Azienda attesta all'Università che le strutture collegate delle Scuole di Specializzazione, indicate nell'Allegato "A" alla convenzione, possiedono tutti gli standard generali e specifici previsti per tali tipologie di strutture dal D.l. 13 giugno 2017 n. 402 per richiederne al Ministero l'accREDITAMENTO e l'inserimento nelle singole reti formative delle suddette Scuole.

Gli standard generali e specifici, informati ai criteri della capacità strutturale, tecnologica, organizzativa e assistenziale di cui si attesta il possesso, sono quelli indicati per le "strutture collegate" dal D.l. 13 giugno 2017 n. 402.

L'Azienda si impegna a comunicare tempestivamente all'Università tutte le variazioni intervenute, tali da comportare il venir meno dei presupposti e delle condizioni per il possesso degli standard generali e specifici previsti dal D.l. 13 giugno 2017 n. 402 necessari all'individuazione delle strutture dell'Azienda, quali "strutture collegate", delle

Scuole di Specializzazione.

ART. 3 - TUTORI

Ogni attività formativa e assistenziale dei medici in formazione specialistica si svolge sotto la guida di tutori designati annualmente dai Consigli delle Scuole, sulla base dei requisiti indicati nell'art. 38, comma 1 del D. Lgs. n. 368/99. Il numero di medici in formazione specialistica per tutore non può essere superiore a tre.

La formazione dello specializzando implica la partecipazione guidata alla totalità delle attività mediche della struttura presso la quale è assegnato dal Consiglio della Scuola, nonché la graduale assunzione di compiti assistenziali e l'esecuzione di interventi con autonomia vincolata alle direttive ricevute dal tutore, di intesa con la Direzione sanitaria e con i dirigenti responsabili delle strutture delle aziende sanitarie presso cui si svolge la formazione; in nessun caso l'attività del medico in formazione specialistica è sostitutiva del personale di ruolo.

I tempi e le modalità di svolgimento dei compiti assistenziali, nonché la tipologia degli interventi che il medico in formazione specialistica deve eseguire presso la struttura "collegata" o "complementare" sono concordati dal Consiglio della Scuola con la Direzione Sanitaria e con i dirigenti responsabili delle strutture stesse.

Le attività e gli interventi sono illustrati e certificati, controfirmati dal medico in formazione specialistica, su un apposito libretto personale di formazione, a cura del dirigente responsabile della struttura presso la quale il medico in formazione specialistica espleta le attività assistenziali previste dal programma formativo.

ART. 4 - CONTROLLO DELLA FREQUENZA

Il controllo della frequenza (firme di entrata e di uscita quotidiana) dei medici in formazione presso le strutture dell'Azienda è affidato ai Responsabili delle Unità Operative che sono tenuti a trasmetterne mensilmente copia al Direttore della Scuola di

Specializzazione.

I Medici in formazione durante il periodo di frequenza presso le strutture dell'Azienda sono tenuti a frequentare le lezioni teoriche che si svolgono presso la propria Scuola.

ART. 5 - COPERTURA ASSICURATIVA

L'Azienda provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dai medici in formazione nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale (art.41, comma 3, D. Lgs. 368/99).

La copertura assicurativa per colpa grave è a carico del medico in formazione specialistica (art. 10, comma 3 L. 8.03.2017, n. 24).

ART. 6 - SERVIZI E STRUTTURE LOGISTICHE

L'Azienda autorizza i medici in formazione specialistica ad utilizzare i servizi di ristorazione aziendali alle stesse condizioni previste per gli utenti esterni.

L'azienda garantisce inoltre, nei limiti della disponibilità, l'utilizzo delle strutture aziendali di supporto logistico.

L'Azienda fornisce ai medici in formazione specialistica le divise sanitarie.

Art. 7 – SALUTE E SICUREZZA

La frequenza al tirocinio è subordinata all'acquisizione da parte dell'Azienda di una dichiarazione rilasciata dall'Università di provenienza che attesti l'avvenuta formazione dello specializzando relativamente agli aspetti di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro ex D. Lgs. 81/08 e correlati Accordi Stato Regione, relativi ai percorsi di formazione generale e specifica.

L'Azienda provvederà ad ulteriore formazione integrativa se, in base alla valutazione dei rischi, dovessero emergere specificità per cui lo specializzando non è stato formato.

L'Azienda provvederà alla formazione relativa alle specifiche norme interne e

all'informazione relativa ai comportamenti da attuarsi in caso di emergenza, come per un qualsiasi lavoratore equiparato ai sensi del D.lgs. 81/2008; norme a cui lo specializzando dovrà attenersi.

I dispositivi di protezione individuali, definiti sulla base della valutazione dei rischi o eventualmente indicati nel giudizio d'idoneità, saranno forniti dall'Azienda, così come l'eventuale fornitura di dosimetri personali.

Le funzioni di Medico Competente e/o Medico Autorizzato e di Esperto di Radioprotezione ai sensi, rispettivamente, del D.lgs. 81/2008 e del D.lgs. 101/2020 sono completamente garantite dall'Università di provenienza. Gli accertamenti necessari per l'eventuale classificazione e per la formulazione del giudizio di idoneità verranno effettuati presso l'Università di provenienza prima della presa di servizio presso l'Azienda; ciò comporta che sia avviata un'azione di coordinamento dall'Università di provenienza con l'Azienda, al fine di fornire alle figure preposte che ricoprono le funzioni sopra indicate, le informazioni necessarie per la classificazione e la formulazione del giudizio di idoneità allo svolgimento delle attività svolte ed autorizzate presso l'Azienda. La classificazione ed il giudizio di idoneità in corso di validità e, se necessario, aggiornati alla scadenza, verranno inviati all'Azienda. Qualora lo ritengano necessario, il Servizio di Prevenzione e Protezione, l'Esperto di Radioprotezione, il Medico Competente e/o il Medico Autorizzato dell'Università di provenienza potranno prendere contatti con il Servizio di Prevenzione e Protezione, l'Esperto di Radioprotezione, il Medico Competente e/o il Medico Autorizzato dell'Azienda, per ulteriori azioni o provvedimenti specifici per lo specializzando. A seguito di tale coordinamento, anche successivamente alla presa di servizio, il Medico Competente e/o il Medico Autorizzato dell'Università di provenienza potrà richiedere che lo specializzando si sottoponga ad eventuali accertamenti sanitari integrativi, sulla

base della valutazione dei rischi, presso l'Azienda e con oneri economici ed organizzativi a carico dell'Azienda.

Anche l'Esperto di Radioprotezione dell'Università di provenienza, preliminarmente all'inizio delle attività dello specializzando presso l'Azienda, concorderà, se del caso, con l'Esperto di Radioprotezione dell'Azienda, le modalità con cui ottemperare alla sorveglianza fisica, e quelle con cui richiedere la comunicazione delle letture degli eventuali dosimetri personali assegnati allo specializzando.

Lo specializzando dovrà attenersi a tutte le normative vigenti in tema di salute e sicurezza sul lavoro e, in particolare:

- utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e i dispositivi di sicurezza;
- utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a sua disposizione, e gli eventuali dosimetri personali assegnati;
- segnalare immediatamente qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui venga a conoscenza;
- non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di sua competenza, ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di terzi;
- partecipare ai programmi di informazione, formazione ed addestramento eventualmente organizzati dall'Azienda ed attenersi alle istruzioni ricevute dal Direttore dell'Unità Operativa, dal tutor o da altra figura preposta;
- sottoporsi agli accertamenti sanitari previsti dal Medico Competente e/o dal Medico Autorizzato dell'Università di provenienza.

ART. 8 - PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE DELL'AZIENDA

ALLA FORMAZIONE DEGLI SPECIALIZZANDI

L'Università può affidare ad Esperti in possesso degli specifici requisiti previsti dalla normativa vigente, appartenenti all'Azienda, su proposta del Consiglio della Scuola e previa deliberazione del Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia, le funzioni di Professore a Contratto all'interno della Scuola di Specializzazione per lo svolgimento di insegnamenti previsti dal corso di studio o per attività didattiche integrative. In tali casi si applica la normativa vigente in materia e le disposizioni contenute nel Regolamento di Ateneo per la disciplina dei professori a contratto emanato con D.R. 1768/2011 con modifiche apportate dal D.R. 924/2012 e dal D.R. 1713/2014.

ART. 9 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati personali dei medici in formazione specialistica e dei dipendenti, raccolti o scambiati per le finalità individuate nella presente Convenzione e per la stipula della medesima, avviene ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016 (a seguire: Regolamento) e delle applicabili disposizioni in materia di protezione dei dati personali, nel rispetto dei principi generali di trasparenza, correttezza e riservatezza; ha come base giuridica la normativa universitaria ed è effettuato per lo svolgimento delle attività istituzionali dell'Università, nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.

L'Università risulta Titolare del trattamento dei dati personali dei medici in formazione specialistica, quali interessati, ex artt. 24-25, Regolamento, nelle modalità operative disciplinate dalla presente Convenzione; in quanto tale, predispone e mette a disposizione dei medesimi l'informativa agli interessati ex art. 13, Regolamento, su apposita pagina web: <https://www.univr.it/privacy>.

L'Azienda risulta Responsabile del trattamento dei dati personali dei medici in formazione specialistica ex art. 28, Regolamento, nelle modalità operative disciplinate dalla presente Convenzione; si impegna quindi a fornire, a richiesta del Titolare, idonee

garanzie d'aver messo in atto misure tecniche e organizzative adeguate a che il trattamento dei dati conferitigli soddisfi i requisiti del Regolamento. Si impegna altresì a non ricorrere ad altro Responsabile senza previa autorizzazione scritta, specifica o generale, da parte del Titolare: in ogni caso, ove dovesse ricorrere ad altro Responsabile, ha l'onere di imporre ad esso gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati di cui alla presente Convenzione; diversamente, l'Azienda conserva nei confronti del Titolare l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dell'ulteriore Responsabile. Inoltre, a richiesta del Titolare, si impegna a fornire elenchi aggiornati di tutti i propri dipendenti eventualmente nominati Amministratori di sistema, che abbiano accesso a dati personali oggetti della presente Convenzione, nonché informazioni dettagliate in merito a modalità e luoghi di conservazione dei dati trattati, in particolare modo in caso di trasferimento dei dati all'estero e massime se in un paese esterno all'Unione Europea.

I dati dei medici in formazione specialistica non saranno oggetto di comunicazione o diffusione a terzi da parte dell'Azienda, se non per adempiere ai termini della presente Convenzione o a specifiche disposizioni normative.

Sono autorizzati al trattamento dei dati personali i dipendenti e i collaboratori, a qualunque titolo, dell'Università e dell'Azienda, la cui mansione preveda espressamente tale trattamento, come tali istruiti in tal senso dal rispettivo datore di lavoro ex art. 29, Regolamento.

Per tutti i compiti assegnati dall'Azienda ai medici in formazione specialistica, che prevedano trattamento di dati personali di terzi per conto della medesima Azienda, i medici in formazione specialistica agiscono sotto l'autorità della medesima struttura che, limitatamente a tali trattamenti, risulta Titolare del trattamento.

I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento

delle finalità per le quali sono trattati (“principio di limitazione della conservazione” - art. 5, Regolamento) o in base alle scadenze previste dalle norme di legge.

ART. 10 - DURATA

La durata della presente convenzione è di 5 anni con decorrenza dal 18 aprile 2023.

La presente convenzione può essere rinnovata per espressa manifestazione di volontà delle Parti da comunicarsi almeno tre mesi prima della scadenza.

Le Parti possono recedere dalla presente convenzione dandone comunicazione almeno tre mesi prima di ogni scadenza annuale.

L'azienda si impegna comunque a consentire il completamento della formazione medico – specialistica agli specializzandi ancora in corso al momento de recesso.

ART. 11 - REGISTRAZIONE E IMPOSTA DI BOLLO

Agli effetti fiscali le parti dichiarano che trattasi di atto soggetto a registrazione solo in caso d'uso in base all'art. 4 della Parte II della Tariffa allegata al D.P.R. 26.04.1986 n. 131 e successive modifiche, a cura e spese della parte richiedente.

Le spese di bollo, dovute sin dall'origine ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e della tariffa allegata, relative alla presente convenzione sono assolte in modo virtuale dall'Università (autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate di Verona n. 92266 rilasciata in data 13/01/2005).

Letto, approvato.

La presente convenzione è sottoscritta con firma digitale ai sensi del d. lgs. 82/2005.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA

AZIENDA ULSS 8 BERICA

IL RETTORE

IL DIRETTORE GENERALE

(Prof. Pier Francesco Nocini)

(Dott.ssa Maria Giuseppina Bonavina)